

5 E P
03 GIU. 2008

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 235 del 30 MAG. 2008

Oggetto: Tribunale di Benevento Sez. Dist. Di Airola – Ricorsi Basco Alfonso e Di Donato Giuseppe c/ - Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno Trenta del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Ing. Pompilio FORGIONE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr. Aceto Gianluca	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Cirocco Maria	- Assessore	_____
7) Dr. Falato Carlo	- Assessore	_____
8) dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi notificati il 18/12/07 i sigg. Basco Alfonso e Di Donato Giuseppe convenivano in giudizio questa Amministrazione in opposizione alle ordinanze ingiunzioni nn. 4310 del 22/10/07 e 4106 del 9/10/07 emesse dalla Polizia Provinciale;

Con determina n.242/08 si procedeva alla costituzione nei giudizi pendenti a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in


motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei giudizi di cui in premessa promossi dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Dist. Di Airola da Basco Alfonso e Di Donato Giuseppe c/ Provincia di Benevento con ricorsi notificati il 18/12/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 242/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 242/08 ed autorizzare la costituzione nei giudizi promossi con ricorsi notificati il 18/12/07 dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Airola da Basco Alfonso e Di Donato Giuseppe c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 336 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 03 GIU. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 03 GIU. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 19 GIU. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 19 GIU. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 19 GIU. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 + Nucleo di Valutazione 3265
5-6-08
 Prof. Capogruppo

il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

pub. 5099

18 DIC. 2007



COPIA

Tribunale di Airola

PROVINCIA DI BENEVENTO
POLIZIA PROVINCIALE
VIALE MARTIRI DIVINHERIA, 19 -
BENEVENTO

7329

DIC. GIUDICE
TEA RT. UFF. UGALI

Sezione SD - Via Fossa Arena
Comunicazione di cancelleria
Tipo proced. Contenzioso
Numero di ruolo generale: 6525/2007
Giudice: FERRARO REMO
Data prossima udienza: 15/05/2008 Ore: 10.00

18/12
OT

Parti nel procedimento

Attore principale	DI DONATO GIUSEPPE Avv. FASSINO ANGELO
Convenuto principale	PROVINCIA DI BENEVENTO Avv.

Oggetto: Comparizione parti.

Testo comunicazione

Vedi Foglio allegato.

Airola 21/11/2007



IL CANCELLIERE

STUDIO LEGALE FASSINO

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

Sezione distaccata di Airola

Opposizione

avverso il provvedimento n.4310 Prot. del 22.10.07, notificato il 4/5.11.07, con il quale la Polizia Provinciale di Benevento ordinava all'esponente di provvedere al pagamento della somma di E.6.205,60 per omessa tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti prodotti dall'attività di odontoiatria espletata in Montesarchio alla piazza Umberto I, 71/A -art.190 comma 1° Dlgs. N.152/06-.

Il dott.Di Donato Giuseppe, con il presente atto propone opposizione avverso il citato provvedimento chiedendone l'annullamento e/o la revoca perché infondato ed illegittimo, inammissibile ed improcedibile, previa sospensione dell'efficacia dello stesso.

A motivi deduce:

- l'Ambulatorio Odontoiatrico in questione, in realtà, non è mai entrato in funzione, perché mai aperto al pubblico;
- tanto, invero, in quanto si era in attesa di ricevere tutte le autorizzazioni amministrative occorrenti al suo funzionamento;
- nelle more, infatti, perveniva l'Ordinanza n.6 del 13.01.06 del Comune di Montesarchio, con la quale si disponeva la chiusura immediata del detto ambulatorio, benchè questi, come cennato, non era ancora entrato in funzione;
- ed invero non si ricevevano clienti ma si provvedeva, unicamente e saltuariamente, alle ordinarie operazioni di pulizia del locale, necessarie a mantenere l'igiene generale e ad evitare un eccessivo apporto di polvere, deleteria, ai macchinari (molto costosi) dell'Ambulatorio, come ben intuibile

AW. ANGELO FASSINO
Via Avelino, 21 - Tel. e Fax 0824/58408
82100 BENEVENTO
P.zza Vittorio Emanuele III
Tel. e Fax 0824/786038
FRAGNETO MONFORTE (BN)

ORIGINALE

RECEIVED
TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA
PROVVEDIMENTO N. 4310 PROT. DEL 22.10.07
NOTIFICATO IL 4/5.11.07
OPPOSIZIONE
DOTT. GIUSEPPE DI DONATO
P. 1

SE LEGALITÀ

Ch. Hoff
[Signature]

alquanto delicati, la cui efficienza e conservazione andava sempre e comunque mantenuta a prescindere dal loro utilizzo, come detto mai avvenuto;

- dal momento che nessuna attività ambulatoriale veniva mai ivi espletata, è difficile comprendere qual tipo di registro di carico e scarico di rifiuti poteva mai essere tenuto;

- ed infatti nessun rifiuto è stato mai prodotto perché nessuna attività è stata intrapresa, vista la mancanza precipua delle autorizzazioni occorrenti;

- la presenza di materiale odontoiatrico era limitata, esclusivamente, a giornali e riviste pubblicitarie che ivi di consueto pervenivano, e che regolarmente, in occasione delle operazioni di pulizia, venivano riposte negli antistanti cassonetti ricettori della immondizia;

- aggiungasi, inoltre, che l'Ambulatorio in questione era sorto in forma associata tra l'esponente ed il dott. Alfonso Basco, come dimostra l'allegato (quest'ultimo, tra l'altro, destinatario dello stesso provvedimento), e pertanto, in ogni caso, sempre laddove fosse stata espletata la inerente attività, cosa che, si ripete, non è mai avvenuta, la sanzione illegittimamente comminata andava semmai imputata e/o addebitata, in forma unica, allo studio associato, appunto, e non, come avvenuto, singolarmente ad entrambi i dottori associati; o magari in via solidale, tra i due, ma sempre unica tanto nell'importo che nella intestazione;

- ed invero lo studio associato, proprio e perché tale, costituisce un unico soggetto fiscale con l'obbligo, eventuale, di tenere un unico registro di carico e scarico rifiuti, e così anche per le ulteriori incombenze !;

- anche da questo punto di vista, pertanto, la sanzione irrogata si appalesa come del tutto illegittima;

- così come infondato si rivela l'argomentazione resa dalla polizia provinciale, che dal rapporto del 26.02.07 –richiamato nella provvedimento

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA

cr. n. 1200

Il Giudice,

letto il ricorso che precede, depositato in Cancelleria il 7.11.2007, con l'allegato atto opposto, atteso che appare tempestivamente proposto, visto l'art. 23 della legge 698/81

fissa

avanti a sé l'udienza del 15.5.2008, ora di regolamento (10,00 con prosieguo),

ordina

all'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare, nella Cancelleria di questo Giudice, almeno dieci giorni prima dell'udienza, gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione od alla notificazione della violazione.

Ritenuti sussistenti i gravi motivi

sospende

l'esecuzione dell'atto impugnato.

Manda

alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente ed all'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

Airola 20 novembre 2007

Il G.O.T.
dott. Remo Ferraro

Remo Ferraro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 NOV. 2007

R. CANCELLERIA

Procuratore

Maria Paola Ferraro

Rn. 18/10/07



impugnato- ravvisa una attività odontoiatrica ancora in essere, mentre, invero (vedi rapporto stesso), verbalizza unicamente la mancata tenuta dei registri in commento, senza indicare, in concreto, alcun elemento utile e comprovante una attività odontoiatrica in corso di espletamento!.

Pertanto, l'opponente, come sopra domiciliato, rapp.to e difeso,

chiede

ed insiste nell'annullamento e/o revoca del provvedimento-ingiunzione opposto perché illegittimo oltre che infondato in fatto ed in diritto.

Chiede, inoltre, che l'adito Giudice, previa riunione dei procedimenti di opposizione formulati, voglia, preliminarmente, sospendere l'efficacia dello stesso giusta i motivi suesposti, attesa, altresì, l'eccessiva onerosità della sanzione comminata.

Chiede, altresì, di ammettersi prova testimoniale con la teste sig.ra Damiano Assunta Maria da Montesrachio sulle circostanze di fatto di cui alla presente opposizione.

Si produce la documentazione come da indice del fascicolo di parte.

Salvezze ampie ed illimitate.

Benevento-Airola, li 04.11.2007

Avv. Angelo Fassino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

7 NOV 2007

IL CANCELLIERE



18 DIC. 2007

Tribunale di Airola

PROVINCIA DI BENEVENTO
POLIZIA PROVINCIALE
VIALE MARTIRI D'UNGERIA, 19
BENEVENTO

DEI GIUDICI
PASTISS. UFF. UG. U.

7830

18/12
UR

Sezione SD - Via Fossa Arena

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 6524/2007

Giudice: FERRARO REMO

Data prossima udienza: 15/05/2008 Ore: 10.00

Parti nel procedimento

Attore principale BASCO ALFONSO
Avv. FASSINO ANGELO


Convenuto principale PROVINCIA DI BENEVENTO
Avv.

Oggetto: Comparizione Parti.

Testo comunicazione

Vedi foglio allegato.

Airola 21/11/2007



IL CANCELLIERE

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

Sezione distaccata di Airola

CELESTIALE

Opposizione

avverso il provvedimento n.4106 Prot. Del 09.10.07, notificato il 11.10.07, con il quale la Polizia Provinciale di Benevento ordinava all'esponente di provvedere al pagamento della somma di E.6.205,60 per omessa tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti prodotti dall'attività di odontoiatria espletata in Montesarchio alla piazza Umberto I, 71/A -art.190 comma 1° Dlgs. N.152/06-.

Il dott.Basco Alfonso, nato il 12.07.57, con il presente atto propone opposizione avverso il citato provvedimento chiedendone l'annullamento e/o la revoca perché infondato ed illegittimo, inammissibile ed improcedibile, previa sospensione dell'efficacia dello stesso.

A motivi deduce:

- l'Ambulatorio Odontoiatrico in questione, in realtà, non è mai entrato in funzione, perché mai aperto al pubblico;
- tanto, invero, in quanto si era in attesa di ricevere tutte le autorizzazioni amministrative occorrenti al suo funzionamento;
- nelle more, infatti, perveniva l'Ordinanza n.6 del 13.01.06 del Comune di Montesarchio, con la quale si disponeva la chiusura immediata del detto ambulatorio, benchè questi, come cennato, non era ancora entrato in funzione;
- ed invero non si ricevevano clienti ma si provvedeva, unicamente e saltuariamente, alle ordinarie operazioni di pulizia del locale, necessarie a mantenere l'igiene generale e ad evitare un eccessivo apporto di polvere, deleteria, ai macchinari (molto costosi) dell'Ambulatorio, come ben intuibile

RECURSA

AW. Angelo Fassino

Vi delego a trattare e rappresentare i miei interessi in giudizio, di cui sono consapevole, in merito all'opposizione avverso il provvedimento n.4106 Prot. Del 09.10.07, notificato il 11.10.07, con il quale la Polizia Provinciale di Benevento ordinava all'esponente di provvedere al pagamento della somma di E.6.205,60 per omessa tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti prodotti dall'attività di odontoiatria espletata in Montesarchio alla piazza Umberto I, 71/A -art.190 comma 1° Dlgs. N.152/06-.

Montesarchio, il 09.11.07

Alfonso Basco

P.S.
Alfonso Basco

STUDIO FASSINO

alquanto delicati, la cui efficienza e conservazione andava sempre e comunque mantenuta a prescindere dal loro utilizzo, come detto mai avvenuto;

- dal momento che nessuna attività ambulatoriale veniva mai ivi espletata, è difficile comprendere qual tipo di registro di carico e scarico di rifiuti poteva mai essere tenuto;

- ed infatti nessun rifiuto è stato mai prodotto perché nessuna attività è stata intrapresa, vista la mancanza precipua delle autorizzazioni occorrenti;

- la presenza di materiale odontoiatrico era limitata, esclusivamente, a giornali e riviste pubblicitarie che ivi di consueto pervenivano, e che regolarmente, in occasione delle operazioni di pulizia, venivano riposte negli antistanti cassonetti ricettori della immondizia;

- aggiungasi, inoltre, che l'Ambulatorio in questione era sorto in forma associata tra l'esponente ed il dott. Giuseppe Di Donato, come dimostra l'allegato (quest'ultimo, tra l'altro, destinatario dello stesso provvedimento), e pertanto, in ogni caso, sempre laddove fosse stata espletata la inerente attività, cosa che, si ripete, non è mai avvenuta, la sanzione illegittimamente comminata andava semmai imputata e/o addebitata, in forma unica, allo studio associato, appunto, e non, come avvenuto, singolarmente ad entrambi i dottori associati; o magari in via solidale, tra i due, ma sempre unica tanto nell'importo che nella intestazione;

- ed invero lo studio associato, proprio e perché tale, costituisce un unico soggetto fiscale con l'obbligo, eventuale, di tenere un unico registro di carico e scarico rifiuti, e così anche per le ulteriori incombenze !;

- anche da questo punto di vista, pertanto, la sanzione irrogata si appalesa come del tutto illegittima;

- così come infondato si rivela l'argomentazione resa dalla polizia provinciale, che dal rapporto del 26.02.07 -richiamato nella provvedimento

impugnato- ravvisa una attività odontoiatrica ancora in essere, mentre, invero (vedi rapporto stesso), verbalizza unicamente la mancata tenuta dei registri in commento, senza indicare, in concreto, alcun elemento utile e comprovante una attività odontoiatrica in corso di espletamento!.

Pertanto, l'opponente, come sopra domiciliato, rapp.to e difeso,

chiede

ed insiste nell'annullamento e/o revoca del provvedimento-ingiunzione opposto perché illegittimo oltre che infondato in fatto ed in diritto.

Chiede, inoltre, che l'adito Giudice, previa riunione dei procedimenti di opposizione formulati, voglia, preliminarmente, sospendere l'efficacia dello stesso giusta i motivi suesposti, attesa, altresì, l'eccessiva onerosità della sanzione comminata.

Chiede, altresì, di ammettersi prova testimoniale con la teste sig.ra Damiano Assunta Maria da Montesrachieo sulle circostanze di fatto di cui alla presente opposizione.

Si produce la documentazione come da indice del fascicolo di parte.

Salvezze ampie ed illimitate.

Benevento-Airola, li 04.11.2007

Avv. Angelo Fassino




EGALE FASSINO

DEPOSITATA IN MOBILIERA

7 NOV 2007

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

cr. 1199

SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA

Il Giudice,

letto il ricorso che precede, depositato in Cancelleria il 7.11.2007, con l'allegato atto opposto, atteso che appare tempestivamente proposto, visto l'art. 23 della legge 698/81

fissa

avanti a sé l'udienza del 15.5.2008, ora di regolamento (10,00 con prosieguo),

ordina

all'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare, nella Cancelleria di questo Giudice, almeno dieci giorni prima dell'udienza, gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione od alla notificazione della violazione.

Ritenuti sussistenti i gravi motivi

sospende

l'esecuzione dell'atto impugnato.

Manda

alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente ed all'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

Airola 20 novembre 2007

Il G.O.T.

dott. Remo Ferraro

Remo Ferraro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 NOV. 2007

IL CANCELLIERE

[Signature]

TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO DEL CANCELLIERE

La cancelleria fasciata Ufficio (B)

riceve in copia del presente atto al Sign.

[Signature]

mediante consegna nei retrosc. (to domicilio)

A MANI DI

[Signature]

INVIATO IN AMBITO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

20/11/07

